Protocollo integrativo del 5 dicembre 2018 per la lotta alla contrattazione pirata dell'Accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo del 6 marzo 2017

Oggi, 5 dicembre 2018, in Roma, presso la sede di Confesercenti nazionale, **ANASFIM,** in persona del Presidente Nicola Augello e dei Consiglieri Laura Galfrè, e Luca Miglio, assistita in persona di Elvira Massimiano, responsabile dell'ufficio relazioni di lavoro di Confesercenti Nazionale, ha sottoscritto il seguente **Protocollo integrativo per la lotta alla contrattazione pirata** dell'Accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo del 12 luglio 2016, con **FISASCAT – CISL,** aderente a **FIST-CISL,** in persona di Mirco Ceotto, e **UILTUCS,** in persona di Gabriele Fiorino, (di seguito anche le "Parti"),.

Si premette che

- Il presente Protocollo integrativo dell'Accordo Nazionale di secondo livello del 6 marzo 2017 è parte della contrattazione di secondo livello sottoscritta da ANASFIM, che aderisce a Confesercenti dal maggio 2015, con FISASCAT-CISL e UILTUCS;
- Il CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi Confesercenti del 12 luglio 2016 ("CCNL TDS"), con l'Accordo Nazionale di secondo livello del 6 marzo 2017 e il presente Protocollo integrativo, vincola i datori di lavoro del settore marketing operativo per tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo, anche ai fini dell'accesso ai benefici normativi e economici disposti dalla normativa statale e regionale;
- le Parti intendono, mediante il presente Protocollo integrativo dell'Accordo Nazionale di secondo livello del 6 marzo 2017, confermare la riferibilità al CCNL TDS Confesercenti del 12 luglio 2016, anche in ordine alla bilateralità (Aster, Ebn.ter, Fonter) e al contributo Coresi;
- le Parti si riconoscono reciprocamente quali organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria/settore marketing operativo, tenendo presente che ANASFIM rappresenta circa 60 aziende associate che raggruppano circa 50 mila lavoratori;
- le Parti hanno l'esigenza di proseguire nelle azioni intraprese di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale nel settore in cui è consistente la presenza di aziende che applicando contratti non sottoscritti dalle OOSS comparativamente più rappresentative, attuano una concorrenza sleale. Allo scopo di contrastare tale fenomeno le Parti concordano di individuare azioni di intervento presso il Ministero del Lavoro e l'INL.

- In attesa di ottenere risultati concreti in tale direzione, che riportino un sostanziale equilibrio rispetto ai trattamenti normativi e retributivi applicati ai lavoratori del settore e un conseguente allineamento del costo del lavoro tra le aziende, si evidenzia la necessità di contenere la perdita di competitività delle aziende aderenti a ANASFiM, attraverso misure urgenti di contenimento del costo del lavoro;
- le Parti, anche in conformità alle finalità della legge, intendono realizzare maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro, favorire l'emersione del lavoro irregolare, promuovere gli incrementi di competitività e di salario, favorire gli investimenti e l'avvio di nuove attività.

A tal fine, le Parti convengono quanto segue

1. Efficacia dell'Accordo Nazionale di secondo livello del 6 Marzo 2017

L'Accordo Nazionale di secondo livello del 6 marzo 2017, con i relativi contenuti economici, sindacali e normativi, ha efficacia sino al 31 dicembre 2020.

2. Sul welfare contrattuale

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 5 dell'Accordo Nazionale di secondo livello del 6 marzo 2017, per supportare la competitività nell'attuale situazione di mercato delle aziende vincolate al presente Protocollo integrativo, un sistema di welfare aziendale e un sistema di erogazione di premi di produttività, mediante la contrattazione territoriale o aziendale, sarà disposto con la conseguente applicazione dei benefici economici che la legge definisce.

3. Contratto di lavoro parziale

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 7 dell'Accordo Nazionale di secondo livello del 6 marzo 2017 le parti si impegnano ad attivare la delega al secondo livello di contrattazione prevista dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 72 del CCNL TDS in relazione a specifiche realtà aziendali.

4. Inquadramenti contrattuali

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 9 dell'Accordo Nazionale di secondo livello del 6 marzo 2017, la figura professionale del "Supervisor" o "Area Manager", operatore qualificato di Field Marketing, che oltre a svolgere le mansioni proprie del promoter o del merchandiser, possiede adeguate capacità tecnico pratiche ed esegue in via continuativa verifiche tecniche relativamente all'attività di promoter e merchandiser, finalizzate al miglioramento del livello di servizio (ad esempio le c.d. "retrovisite"), è riconducibile alle mansioni inquadrate al 5° livello del CCNL TDS Confesercenti 2016, con passaggio definitivo a tale livello dal giorno 1 gennaio 2017. Relativamente alle tempistiche per il raggiungimento del livello di inquadramento definitivo per Promoter e Merchandiser, per mantenere un livello del costo del lavoro compatibile con la situazione di mercato, le parti concordano nel mantenimento del 7° livello fino al 31 dicembre 2020, e il passaggio al 6° livello dal 01/01/2021.

5. Cambio appalto

Le parti concordano di incontrarsi entro il 2019 per affrontare la problematica relativa al cambio di appalto o di affidamento del servizio, al fine di garantire ai lavoratori la continuità del rapporto di lavoro in capo alla nuova azienda vincitrice l'appalto o il servizio, trovando assieme opportuna soluzione contrattuale.

Roma, 5 dicembre 2018

ANASFIM

Confesercenti

FISASCAT – CISL aderente a FIST/CISL

UILTUCS